

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA (Legge 1/90, L.R. 50/93 e L.R. 4/97), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06.03.1998.

Il presente regolamento trova applicazione nelle sole parti non incompatibili con le norme approvate con decreto legge n. 7 del 31.01.2007 - articolo 10, comma 2 che dispone: "Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari."

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - ATTIVITA' DI ESTETISTA
- ART. 3 - ATTIVITA' COLLATERALI
- ART. 4 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
- ART. 5 - ACCERTAMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 6 - DISTANZE
- ART. 7 - ORGANI COMPETENTI PER GLI ACCERTAMENTI
- ART. 8 - RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 9 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
- ART. 10 - CONTINGENTI
- ART. 11 - RIFIUTO O RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 12 - COMMISSIONE COMUNALE
- ART. 13 - OBBLIGHI E DIVIETI
- ART. 14 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
- ART.15 - CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEI LOCALI
- ART. 16 - CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE
- ART. 17 - CONTROLLO SANITARIO DEI PROCEDIMENTI TECNICI
- ART. 18 - TENUTA DI LAVORO
- ART. 19 - CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEGLI STRUMENTI E SUPPELLETTILI
- ART. 20 - TRASFERIMENTO DI ESERCIZIO
- ART. 21 - SUBINGRESSI PER ATTO TRA VIVI
- ART. 22 - SUBINGRESSI PER SUCCESSIONE EREDITARIA
- ART. 23 - CESSAZIONI
- ART. 24 - AMPLIAMENTI
- ART. 25 - VIDIMAZIONI
- ART. 26 - TARIFFE
- ART. 27 - ORARIO
- ART. 28 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 29 - SANZIONI
- ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
- ART. 31 - NORME TRANSITORIE

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

(Legge 1/90, L.R. 50/93 e L.R. 4/97)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'attività di estetista, sia essa esercitata da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali, dovunque sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito è disciplinata in tutto il territorio del Comune, con le norme fissate dalla Legge 04.01.1990, n. 1 dalla Legge Regionale 14.09.1993, n. 50, dalla Legge Regionale 20.01.1997, n. 4 e dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 2 - ATTIVITA' DI ESTETISTA

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge n. 1/90, e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti dalla Legge 11.10.1986, n. 713.

ART. 3 - ATTIVITA' COLLATERALI

Sono escluse dall'attività di estetista, quindi non soggette alle disposizioni del presente regolamento, le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico

ART. 4 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato all'autorizzazione rilasciata dal responsabile comunale del servizio all'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 11.

ART. 5 - ACCERTAMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento:

- a) del compimento del 18° anno d'età
- b) dell'avvenuta costituzione mediante regolare atto, qualora si tratti di società
- c) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e dei macchinari allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia
- d) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione e in caso di società ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge 1/90, di tutti i soci che esercitino professionalmente l'attività di estetista
- e) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, stabilita dal presente regolamento al successivo art. 6

ART. 6 - DISTANZE

Agli effetti del rilascio dell'autorizzazione, di cui al presente regolamento, il territorio comunale è diviso in tre zone:

- 1) ZONA A - frazione Ranzi e centro storico così come risulta dal vigente Piano Regolatore
- 2) ZONA B - tutto il restante territorio comunale

Per ciascuna zona ed all'interno della stessa, le distanze fra i nuovi esercizi e quelli preesistenti, vengono stabilite come segue:

Zona A - mt. 100

Zona B - mt. 150

Le distanze sono misurate, all'interno della zona interessata, fra gli assi delle porte di ingresso principali seguendo i percorsi stradali più brevi.

ART. 7 - ORGANI COMPETENTI PER GLI ACCERTAMENTI

Gli accertamenti dei requisiti, di cui all'art. 5 sono di competenza:

- a) della Commissione Provinciale per l'Artigianato, per quanto concerne il punto d)
- b) degli Organi del Comune
 - 1) ufficio commercio e polizia amministrativa, per quanto concerne i punti a) e b9
 - 2) settore polizia municipale, per quanto concerne il punto e)
- c) degli organi A.S.L., per quanto concerne il punto c)

ART. 8 - RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione deve essere richiesta mediante istanza formale, redatta in competente bollo, indirizzate al Sindaco.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) cognome, nome data, e luogo di nascita, residenza e codice fiscale (per le società indicare la sede legale e la partita I.V.A.)
- b) in caso di società, quali sono i soci che esercitano professionalmente l'attività di estetista
- c) la precisa (via o piazza e numero civico) ubicazione del locale
- d) caratteristiche, numero dei vani del locale o dei locali ove l'attività verrà svolta
- e) qualora l'attività venga svolta presso il domicilio del richiedente o presso enti, associazioni, istituti ed uffici, lo stesso dovrà consentire i controlli, da parte dell'Autorità competente, nei locali adibiti all'esercizio della professione.

ART. 9 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla richiesta dell'autorizzazione, di cui all'art. 8, dovranno essere allegati:

- a) il certificato attestante la qualificazione professionale come specificato alla lettera d) dell'art. 5
- b) in caso di società, copia dell'atto costitutivo
- c) planimetria e sezione dei locali in scala 1:100 e relazione tecnica redatte da professionista abilitato

ART. 10 - CONTINGENTI

Nel rispetto delle indicazioni programmatiche ovvero sulla base dei dati sulla popolazione residente e fluttuante disponibili all'entrata in vigore del presente regolamento, si stabilisce un contingente di n. 7 autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di estetista

ART. 11 - RIFIUTO O RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il diniego di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente, mediante notifica, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al T.A.R. della Liguria.

Il termine di giorni 90 (novanta) è parimenti obbligatorio, in caso di accoglimento.

ART. 12 - COMMISSIONE COMUNALE

E' istituita una Commissione Comunale per la redazione del regolamento comunale per la disciplina dell'attività di estetista per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività medesima.

La commissione, nominata dalla Giunta Comunale, è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Essa è composta da:

- a) tre rappresentanti della categoria artigianale (espressione del settore estetico)
- b) tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
- c) il responsabile sanitario o medico del servizio di igiene pubblica della competente Azienda Sanitaria Locale
- d) il Comandante della Polizia Municipale del Comune
- e) un rappresentante della commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune

Esercita le funzioni di segretario un dipendente comunale nominato dal Sindaco

ART. 13 - OBBLIGHI E DIVIETI

Nei locali dove viene svolta l'attività deve essere affisso, in modo ben visibile al pubblico, un avviso in conformità al modello approvato dalla Giunta regionale, che richiami l'attenzione dell'utente sulle possibili controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti.

L'attività di estetista non può essere svolta in forma ambulante su aree pubbliche.

ART. 14 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

L'autorizzazione dovrà essere conservata nel locale, all'interno del quale si svolge l'attività, ed essere esibita ad ogni richiesta degli Agenti Municipali e degli altri Organi di controllo.

ART.15 - CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEI LOCALI

Tutti i locali adibiti all'attività di estetista devono possedere i requisiti fissati dalle norme del regolamento comunale di igiene e di edilizia, nonché dalle norme di igiene del lavoro, di cui al D.P.R. 19.03.1956, n. 303

In particolare:

- a) i locali devono essere ben puliti e ben areati, a mezzo di porte e di finestre in diretta comunicazione con l'esterno, ovvero di vasistas (e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento) o di altri dispositivi di ventilazione ritenuti idonei dal personale sanitario
- b) i locali devono avere una altezza minima di mt. 2,70
- c) il pavimento e le pareti sino ad una altezza di mt. 2,00 devono essere in materiale lavabile e comunque tali da permettere la pulizia e la disinfestazione più completa
- d) i locali devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, ottenuta mediante allacciamento al pubblico acquedotto, e devono essere dotati di servizi igienici, non direttamente comunicanti con i locali dove viene svolta l'attività, rispondenti alle caratteristiche costruttive prescritte dalle norme vigenti (altezza non inferiore a mt. 2,40, areazione diretta o in alternativa aspirazione forzata, piastrellata fino ad una altezza di mt. 2,00)
- e) i rifiuti dovranno essere raccolti in apposito contenitore impermeabile, con coperchio e conservati per il periodo strettamente necessario, in un vano chiuso
- f) gli asciugamani e gli accappatoi, eventualmente utilizzati, dovranno essere sempre puliti e di volta in volta cambiati per ogni persona

ART. 16 - CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE

Le prescrizioni dettate dall'art. 262 del vigente T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, sono estese anche alla categoria delle estetiste per cui gli stessi operatori del settore devono essere muniti di tessera sanitaria di idoneità fisica, rilasciata dalle competenti Autorità della A.S.L., da rinnovarsi entro la data di scadenza.

La stessa deve essere conservata nell'esercizio a disposizione degli Organi di vigilanza e controllo.

ART. 17 - CONTROLLO SANITARIO DEI PROCEDIMENTI TECNICI

I procedimenti tecnici usati nelle attività di estetista, sono sottoposti al controllo del Responsabile Sanitario della A.S.L. per l'accertamento della corrispondenza degli stessi ai requisiti sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 18 - TENUTA DI LAVORO

Agli addetti al servizio è fatto obbligo di portare un camice sempre in perfetto stato di pulizia.

ART. 19 - CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEGLI STRUMENTI E SUPPELLETTILI

Gli strumenti, i suppellettili e la biancheria devono sempre essere scrupolosamente puliti. Gli strumenti, ogni volta che siano stati utilizzati, debbono, previa la pulitura degli stessi, essere sterilizzati in idonea soluzione antisettica.

E' ammesso in ogni caso, l'utilizzo di materiale monouso.

La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoi, forbici, pennelli ecc, può anche seguirsi a mezzo di speciali autoclavi e stufe che sono, allo scopo, commercializzati.

Al personale che adoperi cosmetici, tinture od altro materiale velenoso, di cui all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, è fatto obbligo dell'uso di guanti.

Durante l'applicazione di etere o di sostanze a base di etere, al fine di evitare incendi o scoppi, è necessario adottare ogni possibile cautela evitando di tenere accesi apparecchi a fiamma e fumare.

Ogni esercizio deve essere provvisto di una cassetta di medicazione per piccole ferite, sistemata in luogo facilmente accessibile e messa a disposizione del personale e della clientela.

ART. 20 - TRASFERIMENTO DI ESERCIZIO

I titolari delle ditte che intendono trasferire il proprio esercizio nell'ambito del territorio comunale, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, devono presentare, al Sindaco, apposita istanza in bollo ed ottenere la necessaria autorizzazione.

L'autorizzazione al trasferimento nell'ambito della stessa zona è subordinata all'accertamento dei requisiti igienico sanitari del nuovo locale e delle attrezzature.

La stessa può essere negata soltanto per carenza dei requisiti suddetti.

In caso di trasferimento da una zona all'altra, di cui al precedente art. 6, occorre che sia accertata anche l'esistenza del requisito delle distanze che, tra l'altro, sono stabilite dallo stesso articolo.

ART. 21 - SUBINGRESSI PER ATTO TRA VIVI

E' consentito il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio, per atto tra vivi, il quale comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante dimostri di essere in possesso della qualificazione professionale prevista dall'art. 3 della Legge 1/1990.

Per trasferimento della gestione deve intendersi il trasferimento della gestione dell'interno esercizio ad altri che l'assumino in proprio.

Il subentrante in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver richiesto apposita autorizzazione al Comune.

Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro 6 (sei mesi) decade dal diritto di esercitare l'attività del cedente.

Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida sino alla data in cui ha termine la gestione salvo recesso anticipato che le parti consenzienti devono comunicare congiuntamente al Comune, e alla cessazione della gestione medesima dovrà essere rilasciata nuova autorizzazione intestata al titolare originario dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla previa istanza. Qualora non richieda la reintestazione dell'autorizzazione e non inizi l'attività entro 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di cessazione della gestione decade dal diritto di esercitare l'attività.

ART. 22 - SUBINGRESSI PER SUCCESSIONE EREDITARIA

In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare l'attività secondo le norme stabilite dalla Legge 443/1985.

La qualità di erede e l'eventuale rinuncia di coeredi alla titolarità dell'autorizzazione, dovranno essere dimostrate contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, da effettuarsi nel termine di un anno dalla data di morte dell'intestatario.

Il rilascio dell'autorizzazione, in questo caso, è subordinato all'accertamento del possesso della qualifica professionale da parte dell'erede o degli eredi subentranti e può essere negata solo per difetto del requisito suddetto; entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione dovrà regolarizzare la posizione con il conseguimento della qualificazione.

ART. 23 - CESSAZIONI

In caso di cessazione dell'attività la stessa dovrà essere comunicata al comune allegando alla stessa l'autorizzazione.

ART. 24 - AMPLIAMENTI

Sono consentiti gli ampliamenti di superficie dell'esercizio previa istanza e successiva verifica che i nuovi rispondano ai requisiti indicati nel presente regolamento.

ART. 25 - VIDIMAZIONI

L'autorizzazione non è soggetta a vidimazione annuale; qualora intervengano nel corso dell'esercizio dell'attività di impresa modificazioni di elementi indicati nell'autorizzazione stessa esse devono essere tempestivamente comunicare all'ufficio comunale competente.

ART. 26 - TARIFFE

Le tariffe, per singole prestazioni, dovranno essere esposte al pubblico in modo facilmente visibile.

ART. 27 - ORARIO

Gli esercizi di estetista debbono osservare l'orario di apertura e chiusura stabilito con Ordinanza Sindacale sentite le proposte delle Associazioni di categoria.

I cartelli, contenenti gli orari, dovranno essere esposti al pubblico in modo facilmente visibile sia all'interno e sia all'esterno del locale.

ART. 28 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di estetista, previa diffida, verranno sospese, in caso di reiterata applicazione delle sanzioni previste dall'art. 8 comma 2, della L.R. n. 50/93, da 1 (uno) a 15 (giorni) e in caso di recidività (dopo la quinta ordinanza di sospensione dell'attività) verranno revocate.

Le autorizzazioni vengono revocate anche quanto vengono meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

Le autorizzazioni decadono:

- a) quando i titolari nell'esercizio dell'attività non si attengano alle prescrizioni dettate dal presente regolamento comunale o quando nell'espletamento dell'attività vengano svolti trattamenti con finalità di carattere terapeutico
- b) quando l'attività non venga iniziata entro sei mesi dalla data di comunicazione della decisione di accoglimento dell'istanza
- c) quando l'attività non venga svolta per un periodo superiore a tre mesi tranne nei seguenti casi previsti dall'art. 9 comma 3, lettera b1-b2-b3, della L.R. 50/93 per i quali il Sindaco può consentire la sospensione dell'attività fino a 18 (diciotto) mesi:
 - 1) per gravi indisponibilità fisiche o altri gravi e comprovati motivi
 - 2) per sinistro dei locali e/o delle attrezzature che impediscano l'esercizio dell'attività
 - 3) per lavori di ristrutturazione dei locali e sfratto esecutivo

ART. 29 - SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal C.P. o da altre Leggi generali, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da €. 100.000 a €. 500.000 per la mancata osservanza delle norme che regolano l'espletamento del servizio, gli orari, il calendario di apertura, nonché l'esposizione dell'avviso di cui all'art. 6 comma 3 della L.R. 50/93.

Da €. 200.000 a €. 1.000.000 per la mancata osservanza della disciplina delle tariffe personali.

Da €. 300.000 a €. 1.500.000 per la mancata osservanza delle norme igienico sanitarie.

Chiunque eserciti l'attività di estetista senza i requisiti professionali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000.000 a €. 5.000.000.

Nei confronti di chi esercita l'attività senza l'autorizzazione comunale è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000.000 a €. 2.000.000.

In caso di esercizio dell'attività di estetista in difetto della prescritta autorizzazione è prevista sanzione accessoria della cessazione dell'attività previa diffida al proseguimento della stessa.

Le procedure di applicazione delle su indicate sanzioni sono quelle previste dalla Legge 689/81.

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di adozione e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi.

ART. 31 - NORME TRANSITORIE

I titolari delle attività già esistenti possono continuare l'attività per 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro il novantesimo giorno dovranno presentare al Sindaco una comunicazione in seguito alla quale verrà rilasciata nuova autorizzazione in applicazione del vigente regolamento.

Qualora le imprese già esistenti non rispondessero ai requisiti stabiliti dal presente regolamento comunale il Comune provvederà a indicare entro 120 giorni dalla comunicazione di cui sopra la scadenza del termine di 1 anno entro il quale dovranno essere espletati gli adempimenti finalizzati alla regolarizzazione.